

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI PIANEZZA

Sommario

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	3
TITOLO 2 - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE.....	3
Articolo 2 - Entrate comunali disciplinate.....	3
Articolo 3 - Soggetti Responsabili delle Entrate.....	3
Articolo 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento.....	4
Articolo 5 - Agevolazioni.....	5
TITOLO 3 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	5
Articolo 6 - Forme di gestione.....	5
Articolo 7 - Modalità di pagamento dei tributi.....	5
Articolo 8 - Attività di verifica e controllo.....	5
Articolo 9 - Attività di accertamento delle entrate tributarie.....	6
Articolo 10 - Importo minimo per recupero tributario.....	6
Articolo 11 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie.....	7
Articolo 12 - Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali.....	7
Articolo 13 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore.....	8
Articolo 14 - Riscossione coattiva delle entrate.....	8
Articolo 15 - Avvio della riscossione coattiva nel caso di notifica di atti di accertamento esecutivi.....	9
Articolo 16 - Interessi moratori sugli atti di accertamento esecutivi.....	9
Articolo 17 - Costi di elaborazione e notifica degli atti di accertamento esecutivi.....	9
Articolo 18 - Rimborsi.....	10
Articolo 19 - Compensazione definizione, presupposti ed effetti.....	11
Articolo 20 - Compensazione su istanza del debitore.....	11
Articolo 21 - Compensazione su proposta d’ufficio.....	11
Articolo 22 - Istanze di rateizzazione.....	12
Articolo 23 - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione.....	12
Articolo 24 - Procedura di rateizzazione.....	13
Articolo 25 - Interruzione della rateizzazione.....	14
TITOLO 4 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	14
Articolo 26 - Diritto di interpello del contribuente.....	14
Articolo 27 - Presentazione dell’istanza di interpello.....	14
Articolo 28 - Istanza di interpello.....	15

Articolo 29 - Adempimenti del Comune.....	16
Articolo 30 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	16
Articolo 31 - Autotutela – Principi.....	17
Articolo 32 - Autotutela su istanza di parte.....	17
Articolo 33 - Procedimento in autotutela d'ufficio.....	17
Articolo 34 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	18
Articolo 35 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.....	18
Articolo 36 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione.....	19
Articolo 37 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....	19
Articolo 38 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente.....	20
Articolo 39 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento.....	20
Articolo 40 - Atto di accertamento con adesione.....	20
Articolo 41 - Perfezionamento della definizione.....	21
Articolo 42 - Effetti della definizione.....	21
Articolo 43 - Riduzione della sanzione.....	21
Articolo 44 - Reclamo/ Mediazione- ambito di applicazione.....	22
Articolo 45 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione.....	22
Articolo 46 - Trattazione dell'istanza.....	22
Articolo 47 - Accordo di mediazione.....	23
Articolo 48 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione.....	23
Articolo 49 - Sanzioni.....	24
Articolo 50 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale.....	24
Articolo 51 - Provvedimento di diniego.....	24
Articolo 52 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.....	24
TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	25
Articolo 53 - Disposizioni finali.....	25
Articolo 54 - Entrata in vigore.....	25

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

- 1 Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economica ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- 2 Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
- 3 La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 4 Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.
- 5 Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 6 Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

TITOLO 2 - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 2 - Entrate comunali disciplinate

- 1 Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 3 - Soggetti Responsabili delle Entrate

- 1 Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
- 2 Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
- 3 I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria.
- 4 Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.
- 5 Per le entrate patrimoniali la responsabilità, anche con riferimento all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, resta in capo al Responsabile competente per materia. L'ufficio tributi collabora con gli altri uffici mettendo a disposizione appositi elenchi analitici che dovranno essere compilati in base ai dati indicati nei medesimi e corredati da documentazione comprovante il titolo per la riscossione coattiva, e supportando gli stessi nella predisposizione dei documenti e degli atti propedeutici all'attivazione delle attività di riscossione coattiva, curando altresì i rapporti con soggetti terzi ai quali è affidata l'attività di recupero delle entrate.
- 6 Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

- 1 Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
- 2 Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
- 3 Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi,

possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 5 - Agevolazioni

- 1 I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
- 2 Le agevolazioni che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere obbligatorio.

TITOLO 3 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forme di gestione

- 1 Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
- 2 La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 7 - Modalità di pagamento dei tributi

- 1 Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 8 - Attività di verifica e controllo

- 1 Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Tributi ed i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
- 2 Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 9 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

- 1 L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
- 2 Il Servizio Tributi od il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - 2.a alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - 2.b all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
- 3 L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 4 Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.
- 5 Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
- 6 L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Articolo 10 - Importo minimo per recupero tributario

- 1 Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento tributari, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
- 2 In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad €

20,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

- 3 I sopracitati limiti si applicano fatte salve le specifiche regolamentazioni in materia dei singoli tributi, qualora queste ultime prevedano importi minimi differenti.

Articolo 11 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

- 1 Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2 Gli atti di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare validamente i propri diritti difensivi, nelle sedi competenti.
- 3 Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - 3.a dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - 3.b del responsabile del procedimento;
 - 3.c dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - 3.d delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - 3.e del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - 3.f dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - 3.g della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
- 4 Gli atti notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997, relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
- 5 Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
- 6 Negli atti deve essere fornita l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate

Articolo 12 - Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

- 1 L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
- 2 L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
- 3 L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
- 4 Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
- 5 L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 13 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

- 1 Gli atti di accertamento devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento od altre strumenti deflattivi.
- 2 Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
- 3 Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
- 4 Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso, degli oneri di riscossione e dei compensi e rimborso spese per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 14 - Riscossione coattiva delle entrate

- 1 La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
- 2 La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - 2.a in forma diretta dal Comune;
 - 2.b mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - 2.c mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
- 3 La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
 - 3.a avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - 3.b ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - 3.c cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
- 4 Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 5 In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo/entrata valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Articolo 15 - Avvio della riscossione coattiva nel caso di notifica di atti di accertamento esecutivi

- 1 Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o al termine dei sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
- 2 Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
- 3 Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

- 4 Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

Articolo 16 - Interessi moratori sugli atti di accertamento esecutivi

- 1 Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività degli atti sopracitati e fino alla data del pagamento.

Articolo 17 - Costi di elaborazione e notifica degli atti di accertamento esecutivi

- 1 Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive secondo la normativa vigente.

Articolo 18 - Rimborsi

- 1 Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2 Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
- 3 Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC, al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
- 4 Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
- 5 Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi al tasso legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 6 I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di scarico/sgravio di comunicazioni di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 19 - Compensazione definizione, presupposti ed effetti

- 1 Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
- 2 Il contribuente può porre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Tributi.
- 3 Il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 4 La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 20 - Compensazione su istanza del debitore

- 1 Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare una istanza contenente i seguenti elementi:
 - 1.a generalità e codice fiscale del contribuente;
 - 1.b il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - 1.c l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo.
- 2 La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

Articolo 21 - Compensazione su proposta d'ufficio

- 1 Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune compensa le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili, dandone comunicazione al debitore.
- 2 In caso di pagamento dell'Ente, l'Ufficio Ragioneria, prima di procedere al pagamento delle spese liquidate verifica se il creditore ha dei debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo effettua la compensazione tra crediti e debiti, comunicando la stessa al creditore 15 giorni prima, e provvede a pagare l'eventuale differenza dovuta dall'Ente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente.

- 3 Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
- 4 La compensazione creditoria/debitoria del presente articolo è esclusa in caso di:
 - 4.a importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione o importi a debito risultanti da ingiunzioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione;
 - 4.b pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - 4.c altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
 - 4.d liquidazione contributi sociali.

Articolo 22 - Istanze di rateizzazione

- 1 Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie che extratributarie.
- 2 Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
- 3 Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di settantadue rate.

Articolo 23 - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

- 1 I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - 1.a fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - 1.b da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - 1.c da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - 1.d da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - 1.e da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - 1.f oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
- 2 La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
 - 2.a per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l'ammontare di euro 20.000,00 euro;
 - 2.b per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico negativo.
 - 2.c per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico negativo.

Articolo 24 - Procedura di rateizzazione

- 1 Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 dell'articolo sopra riportato, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione, richiedendo eventualmente ulteriore documentazione che comprova lo stato di temporanea difficoltà economica, quale a titolo esemplificativo cessazione del rapporto di lavoro, mobilità, cassa integrazione; insorgenza di gravi patologie, all'interno del nucleo familiare, che comportano il sostenimento di ingenti spese mediche; contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, quali pagamento di altre imposte e contributi, cessione di un quinto dello stipendio, assegno di mantenimento per coniuge e figli; per le società in contabilità ordinaria potrà essere richiesto l'indice di liquidità, al fine di stabilire la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza, con le proprie disponibilità economiche. A garanzia del credito sottoposto a dilazione, qualora lo stesso sia di importo superiore a € 10.000,00 è necessario produrre garanzia fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
- 2 Alle rate che verranno concesse, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese come indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione, saranno applicati gli interessi al tasso legale, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
- 3 L'istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell'entrata/tributo o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
- 4 Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.
- 5 In caso di avvisi di accertamento tributari che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
- 6 L'ammontare della prima rata, qualora la comunicazione con il piano di rientro venisse recapitata in data successiva alla scadenza della prima rata, deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
- 7 Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

Articolo 25 - Interruzione della rateizzazione

- 1 Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del sollecito.
- 2 Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
- 3 In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore ed in deroga a quanto disposto al precedente comma 2, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

TITOLO 4 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 26 - Diritto di interpello del contribuente

- 1 Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
- 2 Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 27 - Presentazione dell'istanza di interpello

- 1 Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
- 2 Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il

Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pianezza..

- 3 L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune, l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
- 4 Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
- 5 L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - 5.a prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - 5.b prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- 6 L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna al protocollo, o mediante spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
- 7 La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 28 - Istanza di interpello

- 1 L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - 1.a i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - 1.b la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - 1.c le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - 1.d l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - 1.e la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
- 2 All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
- 3 Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 4 L'istanza è inammissibile se:
 - 4.a è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - 4.b non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 27, comma 5;

- 4.c non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 27;
- 4.d ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- 4.e verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 4.f il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 29 - Adempimenti del Comune

- 1 La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
- 2 Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 30 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

- 1 La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
- 2 Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 27 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 28 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
- 3 Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
- 4 Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, qualora siano emanate circolari ministeriali o si consolidi una giurisprudenza di merito con un differente orientamento.
- 5 Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 31 - Autotutela – Principi

- 1 Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
- 2 Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - 2.a realizzare l'interesse pubblico;
 - 2.b ripristinare la legalità;
 - 2.c ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - 2.d migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
- 3 Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
- 4 Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
- 5 L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
- 6 Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
- 7 Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
- 8 Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

Articolo 32 - Autotutela su istanza di parte

- 1 Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
- 2 La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
- 3 All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Articolo 33 - Procedimento in autotutela d'ufficio

- 1 Il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
 - 1.a errore di persona;
 - 1.b evidente errore logico o di calcolo;
 - 1.c errore sul presupposto;
 - 1.d doppia imposizione;
 - 1.e mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - 1.f mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - 1.g errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
- 2 Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
- 3 Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
- 4 Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Articolo 34 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

- 1 Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
- 2 L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.
- 3 Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Articolo 35 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

- 1 Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto

- le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
- 2 La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
 - 3 L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
 - 4 L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
 - 5 In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 36 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

- 1 Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - 1.a a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - 1.b su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Articolo 37 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

- 1 L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - 1.a della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - 1.b dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - 1.c degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - 1.d del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- 2 Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

- 3 La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 4 La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 38 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

- 1 Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
- 2 L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
- 3 L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
- 4 L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 5 La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
- 6 Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Articolo 39 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

- 1 La presentazione dell'istanza viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dai precedenti articoli.
- 2 In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
- 3 La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 4 Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Articolo 40 - Atto di accertamento con adesione

- 1 A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
- 2 Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - 2.a gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - 2.b la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - 2.c le modalità di versamento delle somme dovute.

Articolo 41 - Perfezionamento della definizione

- 1 La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute con le modalità ed i termini indicati nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta.
- 2 È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del presente regolamento; in caso di mancato pagamento delle rate, a seguito di ricevimento del piano di dilazione, il contribuente decade dal beneficio della rateazione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Articolo 42 - Effetti della definizione

- 1 Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
- 2 L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3 Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 43 - Riduzione della sanzione

- 1 A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 2 Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
- 3 Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
- 4 Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Articolo 44 - Reclamo/ Mediazione- ambito di applicazione

- 1 L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
- 2 Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa,

Articolo 45 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

- 1 La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - 1.a interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - 1.b apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - 1.c sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

Articolo 46 - Trattazione dell'istanza

- 1 La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo
- 2 La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, individuare una struttura autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il funzionario responsabile del tributo verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio Tributi.
- 3 Il responsabile della struttura incaricata dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
- 4 Il responsabile della struttura procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
- 5 La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile della struttura sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 6 Il responsabile della struttura, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
 - 6.a accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - 6.b formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

Articolo 47 - Accordo di mediazione

- 1 Il responsabile della struttura dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - 1.a accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - 1.b elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
- 2 Qualora le parti pervengano ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli

interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Articolo 48 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione

- 1 Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - 1.a pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni del presente regolamento.
 - 1.b con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
- 2 Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Articolo 49 - Sanzioni

- 1 A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Articolo 50 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

- 1 In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
- 2 Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Articolo 51 - Provvedimento di diniego

- 1 Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, Il responsabile della struttura comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed

evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.

- 2 Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Articolo 52 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

- 1 Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - 1.a versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - 1.b mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - 1.c mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
- 2 In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, Il responsabile/struttura valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
- 3 Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - 3.a versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - 3.b prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - 3.c dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 53 - Disposizioni finali

- 1 Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2 Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 54 - Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

- 2 Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.